

(N. 378)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1949

Abrogazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcoliche e della dulcina per usi farmaceutici.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, fu consentito in via provvisoria, e fino a nuova disposizione, l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di bibite e prodotti dolciari, il cui uso è espressamente vietato dall'articolo 134 del regolamento per la vigilanza igienica sugli alimenti e bevande, approvato con regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045.

Il provvedimento eccezionale fu ispirato dalla scarsità di zucchero allora esistente e del conseguente rallentamento della produzione di bibite e prodotti dolciari.

Poichè nell'attuale momento l'approvvigionamento dello zucchero è ritornato normale ed è sufficiente a tutti i bisogni delle industrie, ed anche per ridare ai prodotti dolciari l'alto valore nutritivo dello zucchero, si è riconosciuta

la necessità di abrogare il citato decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356.

In particolare nei riguardi della dulcina è da osservare che indagini effettuate presso gli Istituti universitari di igiene, hanno dimostrato un certo grado di tossicità per l'organismo umano, qualora se ne prolunghi l'uso.

Pertanto l'unito disegno di legge provvede alla suddetta abrogazione ed al ripristino del divieto concernente l'impiego degli edulcoranti sintetici nella fabbricazione di prodotti dolciari e similari.

Allo scopo di evitare danni a talune industrie, viene, tuttavia, consentito l'uso delle eventuali scorte di saccarina in precedenza assegnate, fino a totale esaurimento e comunque non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, contenente disposizioni sull'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcoliche in sostituzione parziale o totale dello zucchero, nonché della dulcina per usi farmaceutici, è abrogato.

Art. 2.

La saccarina che, alla data di entrata in vigore della presente legge risulti assegnata alle Ditte fabbricanti di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcoliche, potrà essere impiegata nella preparazione di detti prodotti fino a totale esaurimento e comunque non oltre il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.